

Comunicazione INTERNA



La legge n. 215/2021 apporta modifiche sostanziali al Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro con la ridefinizione della nomina, ruolo e ufficio del preposto.

La prima novità riguarda l' articolo 18 del D.Lgs. 81/08 (obblighi del datore di lavoro e del dirigente), dove viene introdotta la lettera b-bis relativa alla figura del preposto.

Nello specifico, tale integrazione prevede che datore di lavoro e dirigenti debbano:

"Individuare il preposto oi preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19".

Quindi a carico del datore di lavoro viene aggiunto, ora, l'obbligo penale sanzionato di individuare formalmente il preposto (oi preposti).

La legge non dà indicazione sulle con cui attribuire l'incarico al Preposto, ma è pacifico che dovrà essere formalizzato e controfirmato per poter essere verificabile e attestare che le parti, ossia il Datore di Lavoro e il Preposto, ne erano a conoscenza.

Legge n.215/2021

MODIFICHE SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO



Di particolare interesse è anche l'ampliamento dell'azione del preposto, soprattutto al verificarsi di condizioni di sicurezza che riguardano aspetti comportamentali dei lavoratori, idoneità dei mezzi e delle lavorazioni.

La norma introduce quindi nuovi obblighi per il preposto, che vanno ad aggiungersi a quelli già previsti all'articolo 19 del Testo Unico. Infatti, in presenza di "non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale", il preposto alla sicurezza è ora tenuto a:

- Intervenire per il comportamento non conforme, fornire le necessarie indicazioni di sicurezza;
- Interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti, in caso di mancata attuazione delle disposizioni o di persistenza dell'inosservanza;
- Se necessario, nel caso rilevi deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro (e di ogni condizione di pericolo), interrompere temporaneamente l'attività e segnalare tempestivamente le non conformità al datore di lavoro e al dirigente.

SANZIONI

per il preposto (art. 56): le modifiche necessarie, coerentemente con l'estensione delle funzioni e delle responsabilità, le nuove ipotesi sanzionatorie il preposto.

Mentre l'obbligo di fondo, oggi integrato, ricade nell'art. 19, comma 1, lett. a), c), e), f) e nella sanzione già prevista per il suo inadempimento (con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 491,40 a 1474,21euro), viene sanzionata penalmente anche l' inosservanza del nuovo obbligo introdotto alla lettera f-bis) dell'art.19("in caso di apparecchiature di deficienze dei mezzi e delle apparecchiature di lavoro e di ogni condizione di rilevamento durante la vigilanza, se necessario e, comunque, interrompere non temporaneamente l'attività, tempestivamente al dirigente di lavoro e al dirigente rilevare").

In questo modo, si vincola il preposto a svolgere le azioni correttive ed informative (verso il lavoratore e verso dirigente e datore di lavoro).